

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CLAUDIO CIAI - ETS", con sede a Firenze in Via Forese Donati 27.

Salvo quanto appresso, la Fondazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale più sotto specificate.

Essa può collaborare con enti pubblici e privati e altri organismi che si interessano o perseguono finalità analoghe alle proprie anche in ambito nazionale e internazionale.

In particolare, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori e/o ambiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- aiutare chi si è trovato a dover affrontare situazioni simili a quella che ha causato la scomparsa del signor Claudio Ciai, nato a Firenze il 12 gennaio 1958, deceduto a Firenze il 19 marzo 2014 a seguito di un incidente stradale;
- occuparsi di inclusione sociale di persone con disabilità o con storie di fragilità, di difesa delle libertà individuali e della dignità umana;
- aiutare persone svantaggiate offrendo assistenza diretta, accompagnamento a percorsi riabilitativi, sportivi e ricreativi, attività e laboratori, supporto morale ed economico, abbattimento barriere architettoniche, acquisto ausili e beni di necessità;
- elaborare progetti di sviluppo che favoriscano il superamento di barriere culturali, percorsi di reinserimento sociale e denuncia cause di ingiustizia e disuguaglianza.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione:

- sostiene progetti che favoriscano il superamento di barriere e la piena espressione del proprio potenziale;
- organizza campagne di raccolta di fondi;
- promuove interventi a favore della salute, dell'istruzione e dell'integrazione sociale:
- predispone bandi tematici, borse di studio, diffonde le attività anche a mezzo di iniziative di carattere editoriale, redazione e diffusione di dispense, riviste, libri, internet, compresa la loro produzione e cessione, tramite ogni tipo di canale;
- organizza seminari o convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione, laboratori, eventi, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare l'opinione pubblica verso

categorie di persone svantaggiate;

- sostiene la promozione di progetti per il riconoscimento dei diritti umani e della dignità dell'individuo, organizzando eventi e manifestazioni di interesse pubblico.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative.

La Fondazione può inoltre svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato:

dal fondo di dotazione;

da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate;

da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;

da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

E' fatto obbligo di utilizzare il patrimonio della Fondazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

ARTICOLO 4 - SOCI SOSTENITORI

Partecipano alla Fondazione, oltre al Fondatore, anche coloro che aderiranno successivamente, quali Sostenitori.

Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura non inferiore a quella che verrà determinata dal Comitato Direttivo, ovvero con attività di particolare rilievo.

I nominativi dei Sostenitori sono contenuti in apposito Registro che viene aggiornato annualmente sulla base delle disposizioni emanate dal Comitato Direttivo.

L'entità dei versamenti e l'attribuzione della qualifica di sostenitore è deliberata dal Comitato Direttivo nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

Il Fondatore è incluso di diritto tra i Sostenitori della Fondazione.

I Sostenitori sono riuniti in Assemblea per la nomina dei membri del Comitato Direttivo di loro competenza (intendendosi, per "membri del Comitato Direttivo di loro competenza", tre soggetti e non più di tre), secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione della Fondazione; con il regolamento di amministrazione sono, inoltre, definite le ulteriori attribuzioni dell'Assemblea dei Sostenitori nel rispetto dei limiti previsti nel presente Statuto.

Le persone giuridiche stanno nell'assemblea dei Sostenitori con i propri rappresentanti legali o con persone dagli stessi delegate.

ARTICOLO 5 - ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

il Comitato Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

l'Assemblea dei Sostenitori;

l'Organo di Controllo;

il Revisore Legale.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

Partecipa di diritto all'Assemblea dei sostenitori il Fondatore.

L'Assemblea dei Sostenitori riunisce tutti coloro che hanno conferito alla Fondazione beni e risorse economiche in misura pari o superiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo per l'attribuzione della qualifica.

L'Assemblea costituisce luogo di confronto e di dibattito sulle strategie della Fondazione per tutti coloro che hanno dimostrato di avere interesse al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'ammissione nell'Assemblea dei Sostenitori è deliberata dal Comitato Direttivo ed è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo predisposto presso la sede della Fondazione.

I Sostenitori hanno pari diritti e dignità e possono essere eletti nel Comitato Direttivo indipendentemente dall'ammontare complessivo dei rispettivi conferimenti.

Possono essere ammessi nell'Assemblea dei Sostenitori anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati o aventi causa.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio d'esercizio e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed alle iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio seguente.

L'Assemblea dei sostenitori nomina i componenti del Comitato

Direttivo di propria competenza (intendendosi, per "membri del Comitato Direttivo di propria competenza", tre soggetti e non più di tre) nella seduta immediatamente precedente la scadenza dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione dell'ordine del giorno da parte del Comitato Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Comitato Direttivo ogni volta che lo ritenga utile e quando richiesto dalla legge; può essere altresì richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo ovvero da 1/10 (un decimo) dei componenti dell'Assemblea medesima ovvero su richiesta dell'organo di controllo.

Sono compiti specifici dell'Assemblea dei Sostenitori:

- a) la nomina di tre componenti il Comitato Direttivo;
- b) la formulazione di osservazioni e indicazioni in ordine al bilancio d'esercizio redatto e approvato dal Comitato Direttivo;
- c) la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della Fondazione;
- d) la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della Fondazione.

Le proposte e le osservazioni sono trasmesse senza indugio al Comitato Direttivo per le valutazioni conseguenti, senza che questo configuri alcun obbligo di accettazione in capo al Comitato Direttivo stesso.

La qualità di membro dell'Assemblea dei sostenitori non è trasmissibile.

L'Assemblea coadiuva (ma solo come organo consultivo senza poteri vincolanti) il Comitato Direttivo nel garantire le finalità della Fondazione e nell'individuare e fissare gli indirizzi generali della stessa.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato/spedito almeno 8 giorni antecedenti la data della riunione all'indirizzo comunicato al Comitato Direttivo e all'uopo iscritto in apposito registro.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea delibera: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, a maggioranza dei presenti; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei sostenitori intervenuti, a maggioranza dei presenti.

E' comunque valida l'assemblea, anche senza convocazione

formale, quando intervengano tutti i suoi membri nonché i membri del Comitato Direttivo e purché gli stessi si dichiarino tutti sufficientemente informati sulle materie da trattare e dichiarino di non opporsi alla loro trattazione.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Fondatore tra i membri del Comitato Direttivo di sua espressione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal membro del Comitato Direttivo più anziano.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Comitato Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) convocare l'assemblea dei Sostenitori;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione;
- h) aprire e chiudere conti correnti bancari.

ARTICOLO 8 - VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Fondatore tra i membri del Comitato Direttivo di sua espressione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

ARTICOLO 9 - COMITATO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo, che ne costituisce l'organo di amministrazione, composto da 8 (otto) membri che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore. I Comitati Direttivi successivi al primo saranno sempre composti da 8 (otto) membri, dei quali numero 5 (cinque) nominati dal Fondatore e numero 3 (tre) nominati dall'Assemblea dei Sostenitori.

I componenti del Comitato Direttivo nominati dal Fondatore restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, e possono essere riconfermati; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Comitato Direttivo a cura del Fondatore, previa richiesta

inoltrata almeno sei mesi prima dal Comitato in carica.

I componenti del Comitato Direttivo nominati dall'assemblea dei sostenitori restano in carica fino alla data di naturale scadenza e possono essere riconfermati. Il Comitato Direttivo provvederà, almeno sei mesi prima della scadenza, ad inoltrare richiesta all'assemblea dei sostenitori per la nomina degli amministratori di loro competenza.

Al di fuori di quanto sopra previsto, i membri del Comitato Direttivo cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza pronunciata, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla legge, dallo stesso Comitato Direttivo.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Comitato Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.

Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Comitato Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni può partecipare il Revisore Legale.

Le funzioni di segretario del Comitato Direttivo sono svolte da un consigliere, nominato all'inizio di ogni riunione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Il Comitato Direttivo può istituire commissioni o gruppi di studio al fine dell'istruzione di particolari tematiche gestionali ed organizzative.

Spetta al Comitato Direttivo attuare la politica gestionale della Fondazione; esso è cioè l'organo cui compete l'amministrazione della fondazione.

Spetta al Comitato Direttivo:

- a) redigere ed approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- b) redigere ed approvare il documento di programmazione economica, comprensivo del bilancio inerente ed il programma di attività da realizzare;
- c) approvare il regolamento di amministrazione;
- d) determinare periodicamente le linee di ricerca e sviluppo delle attività della Fondazione;
- e) determinare la misura dei conferimenti dalla quale consegue l'attribuzione della qualifica di Sostenitore;
- f) deliberare la nomina di nuovi Sostenitori;
- g) nominare il Revisore Legale e l'organo di controllo;
- h) deliberare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei

Sostenitori;

- i) approvare la relazione annuale sulle attività;
- l) approvare i verbali delle proprie sedute;
- m) definire la struttura operativa della Fondazione ed eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- n) conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Comitato Direttivo e con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge.

Il Comitato Direttivo nomina, qualora lo reputi opportuno, l'addetto alla tenuta della contabilità ed il Direttore Tecnico, anche al di fuori dei propri membri, nonché attiva le consulenze amministrative-fiscali, gestionali e tutte quelle ritenute necessarie al perseguimento al meglio del fine della Fondazione. Le deleghe ed il funzionamento di tali figure sono disciplinate nel regolamento apposito.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno, rispettivamente per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio e rendiconto economico-finanziario annuale ed inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi componenti.

I verbali del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti.

Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima delle sedute.

Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta trasmissione della convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Alle riunioni può partecipare il Revisore Legale.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.c.;

- collegiale, formato da 3 (tre) membri, nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.c.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.C., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. 117/2017;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma primo, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART. 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Una volta approvati, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 14 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

La Fondazione è obbligata a tenere i Libri Sociali indicati all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Su richiesta scritta rivolta al Presidente del Comitato Direttivo gli interessati, aderenti e/o membri del Comitato Direttivo e/o dell'Organo di Controllo e/o di revisione, hanno diritto di esaminare i Libri Sociali.

ART. 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione - il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.